

mila lire circa di affitto di una tenuta annessa all'istituto. Ora è veramente enorme che, trattandosi di un'istituzione di tale importanza, con la deficienza dei mezzi, che può fornirgli il Ministero di agricoltura, il Ministero delle finanze vada proprio a speculare sopra una piccola tenuta dell'istituto stesso, destinata all'istruzione agraria.

Quindi è che, per togliere questa enormità e in pari tempo per dare a questa istituzione un impulso poderoso, faccio appello al ministro di agricoltura perchè voglia reclamare dal ministro delle finanze il passaggio di questa proprietà al Ministero di agricoltura e commercio, che la dedicherà all'incremento reale e pratico di quell'istituto.

Sicuro di avere anticipatamente l'appoggio dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, lo ringrazio in anticipazione.

**Presidente.** L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Io dico all'onorevole Pantano che egli parla con la bocca mia; per conseguenza non dubiti che farò verso il collega delle finanze tutte le istanze perchè ciò si verifichi.

**Pantano.** La ringrazio.

**Presidente.** Così rimane approvato il capitolo 157.

*Credito e previdenza.* — Capitolo 158. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nella Liguria (Legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie terza, e regolamento approvato col Regio Decreto 31 luglio 1887) (*Spesa ripartita*), lire 1,000,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

**Santini.** Dirò brevissime parole in argomento di una interrogazione, che presentai a lei, onorevole ministro, e alla quale rispose il sotto-segretario di Stato riguardo alla Cassa mutua di pensioni. La prego di consultare il resoconto della seduta del 27 maggio, dove troverà le ragioni, che ora, per il desiderio di far presto, non ripeto. Solamente raccomando la sorte di questa Cassa pensioni, e che Ella voglia, con la sua tenacia e con la sua rettitudine fare argine a quelle (mi permetta la parola) camorre, che esistono anche nel suo Ministero in favore delle malaugurate Società di assicurazione, contro questa Cassa.

Ella, che, sospinto da un nobile desiderio, vagheggia sempre l'idea di far risparmiare molti milioni al nostro Paese, veda

anche se può preparare, in mezzo ai suoi studi, un disegno di legge, per avocare allo Stato il monopolio delle Società di assicurazione.

*Voci.* Ha ragione!

**Santini.** I danari li troverà di certo. Anzi che l'Estrema Sinistra mi dà ragione.

Studi questo problema, ed intanto voglio difendere questa Società che conta 120 mila soci, i quali sperano nel senno e nel cuore del ministro Baccelli; e faccia in modo che la loro giusta causa non sia ostacolata da prepotenze e da interessi loschi, che sono non solo fuori, ma anche dentro il suo Ministero.

**Presidente.** Non è sede opportuna per questo!

**Santini.** Si tratta di credito! Credito, discredito, nel caso, è la stessa cosa! (*Si ride*)

**Presidente.** Così rimane approvato il capitolo 158.

Capitolo 159. Concorso nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dalla frana nel comune di Campomaggiore (Legge 26 luglio 1888, n. 560 serie 3<sup>a</sup>) (*Spesa ripartita*), per memoria.

Capitolo 160. Contributo nelle operazioni di credito fondiario a favore dei danneggiati dal terremoto nel circondario di Riese e Cittaducale (Legge 20 febbraio 1899, n. 5) (*Spesa ripartita*), lire 70,000.

Capitolo 161. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (Legge 1° aprile 1900, n. 121) (*Spesa ripartita*), lire 12,000.

Capitolo 162. Concorso dello Stato al pagamento delle annualità dei prestiti mutui ipotecari consentiti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane nel 1900 nel 1901, in base agli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1901, n. 341 ed articoli 8 della legge 3 luglio 1902, n. 298 (*Spesa ripartita*), lire 170,000.

Capitolo 163. Contributo nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati dal terremoto del 1901 (Legge 18 agosto 1901, n. 356) (*Spesa ripartita*), lire 24,000.

*Industria e commercio.* — Capitolo 164. Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona, Livorno, lire 56,100.

Capitolo 165. Concorsi e sussidi per spese di fondazione di scuole industriali e commerciali, per spese d'impianto ed ampliamento di laboratori o per acquisto di materiale ed altre, lire 7,000.